

Legge 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(...)

Art. 34
Comunioni familiari

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

(...)